



**Piano di Assetto del Territorio adottato ai sensi dell'Art. 15 della Legge Regionale n. 11/2004, con delibera C.C. 30/31.01.2012 n. 5  
Integrazione dell'autorizzazione al Sindaco per la partecipazione alla Conferenza di Servizi. Approvazione dei Criteri di valutazione per la controdeduzione delle osservazioni**

**ALLEGATO B RELAZIONE**

Elaborato modificato a seguito approvazione di emendamenti con  
Deliberazione di Consiglio Comunale n° 104 del 21.12.2012

**5.2** La crocieristica a Venezia si è ormai affermata come punto nodale di molte linee. La realizzazione della nuova stazione marittima, lo sviluppo della crocieristica fluviale, l'intensificazione delle linee veloci, accanto alle linee traghetto esistenti, sono segnali della vitalità del comparto passeggeri. Favorire l'insediamento di servizi dedicati al settore (connessione aeroportuale, servizi ai passeggeri, logistica, catering, ecc.) e una maggiore relazione delle funzioni portuali con la città possono essere ulteriori fattori di crescita. Vanno comunque valutate le ricadute in termini di congestione sulla Città Antica rispetto al traffico di tipo turistico e di compatibilità in termini di inquinamento, di moto ondoso e di sicurezza della navigazione.

Sulla base di tali considerazioni ed in particolare sul tema della compatibilità delle grandi navi con la città storica e col contesto lagunare, il Consiglio Comunale ha definito, attraverso l'approfondita partecipazione attuata nella fase concertativa e di discussione in sede di adozione del Piano, una scelta di programmazione che prefigura uno scenario strategico per la sostenibilità ambientale dello sviluppo legato alle nuove forme di flussi turistici che gravano sulla città lagunare, che si è concretizzata attraverso l'integrazione delle Norme Tecniche con il seguente Art. 35bis Terminal portuali, navi e laguna: "Nel quadro della armonizzazione della pianificazione portuale, degli obiettivi specifici dell'ATO 1 – Venezia Città Antica relativi alla mobilità e della riorganizzazione del trasporto delle persone ai fini della tutela dell'ambiente, il Pat assume come proprio obiettivo la definitiva estromissione delle navi incompatibili con la città storica e col contesto lagunare. A tale fine, l'Amministrazione Comunale promuove una serie di studi di approfondimento sugli impatti ambientali, sanitari e sulla morfologia lagunare del crocierismo e della portualità per l'individuazione delle caratteristiche anche dimensionali incompatibili con il contesto cittadino e col recupero morfologico della laguna, che dovranno corredare il relativo P.I.. Tali studi, affidati a enti deputati (Arpav, Ulss 12), istituzioni scientifiche, studiosi indipendenti e di assoluta credibilità, andranno realizzati entro 18 mesi." Considerando le dimensioni più complessive della presenza turistica in città, gli studi dovranno anche definire una soglia massima di sostenibilità giornaliera turistica, comprensiva anche delle presenze collegate all'attività delle navi da crociera e più in generale del traffico marittimo passeggeri."

Sulla base delle considerazioni su espone, le proposte di modifica relative al tema della crocieristica a Venezia, saranno considerate con parere non favorevole in quanto su tale argomento si è svolto, sia nella fase della concertazione che nella successiva fase di discussione presso le Commissioni Consiliari nonché presso il Consiglio Comunale in sede di adozione del Piano, un rilevante dibattito che ha portato all'individuazione dei descritti livelli di sostenibilità delle scelte, attraverso specifiche forme di operatività concertata (studi di approfondimento da sottoporre all'"Osservatorio Permanente sulle Trasformazioni Territoriali" di cui all'art.53 delle Norme Tecniche del PAT), largamente condivisi attraverso l'approvazione, da parte del CC. Considerato inoltre lo stato di avanzamento degli studi relativi ad una riorganizzazione alternativa del traffico delle grandi navi all'interno della Laguna di Venezia, si ritiene opportuno rinviare un'ulteriore valutazione delle osservazioni pervenute in sede di adozione del Piano regolatore portuale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" purchè, come normato al comma 2 del suddetto articolo, non siano in contrasto con quanto previsto dall'art. 35 bis del PAT. Si ritiene pertanto che le proposte avanzate dalle osservazioni, in merito a

tali materie, non apportino nuovi elementi migliorativi rispetto alle proposte su cui si è già espresso esaurientemente l'organo istituzionale deliberante.

Si ritiene infine a tal proposito necessario integrare le Norme Tecniche del PAT nell'Allegato A "A.T.O. 1 Venezia Città Antica" con la seguente disposizione:

"Nella previsione dell'attuazione di soluzioni alternative transitorie e della definitiva estromissione dalla Laguna di Venezia del traffico navale incompatibile con l'ambiente lagunare, ex art.35bis delle Norme Tecniche, e nella conseguente previsione della riconversione di parte della zona portuale le aree in tutto o in parte già oggi dismesse dall'uso portuale (Santa Marta, San Basilio, Scomenzera, ex Scalo Ferroviario in Marittima) e le altre che via via saranno dismesse devono essere progressivamente declassificate, sdemanializzate e trasferite senza onere alcuno in proprietà del Comune di Venezia.

Tali aree, in attuazione delle norme del PALAV e in armonia con le previsioni della Variante al P.R.G. oggi vigente e del futuro P.I. dovranno essere utilizzate per funzioni residenziali o di servizio pubblico alla città."